


\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **1987** del **12 DIC. 2011**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** CONCESSIONE NULLA OSTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ASP  
RAGUSA SIG. SCAPELLATO DANIELE - INFERMIERE PROFESSIONALE A.O.  
CANNIZZARO CATANIA

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **18 DIC. 2011**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **12 DIC. 2011**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto  
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante,  
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza del 03/10/2011 presentata dal sig. Scapellato Daniele, collaboratore prof.le sanitario infermiere professionale a tempo indeterminato presso l'A.O. Cannizzaro di Catania, con la quale chiede l'assegnazione temporanea presso questa Azienda di ulteriori anni due ai sensi dell'art. 42 bis del D.L.vo 26/03/01 n. 151 e dell'art. 3 della L.F. n. 350 del 24/12/03;

CONSIDERATO che con delibera n. 1507 del 15/07/2010 si era proceduto alla concessione di nulla osta allo stesso di tale beneficio solo per il periodo 01/09/2010 - 31/08/2011, stante il trasferimento dall'A.O. S. Gerardo di Milano presso l'A.O. Cannizzaro di Catania a decorrere dal 01/09/2011 a seguito mobilità interregionale;

VISTO l'art. 3 della citata legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il quale prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche nel seguente caso:

✓ *Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.*

VISTA la nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche ove viene precisato che:

✓ *"il limite di età (...figli al di sotto di tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori";*

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter concedere nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa azienda di ulteriori anni due, ai sensi dei citati disposti, del sig. Scapellato Daniele, previo rilascio di nulla osta dell'A.O. Cannizzaro di Catania;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti :

- CONCEDERE nulla osta all'assegnazione temporanea di anni due presso l'ASP di Ragusa del sig. Scapellato Daniele, infermiere professionale dell'A.O. Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 3 della L.F. n. 350 del 24/12/03 e della nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche.
- SUBORDINARE tale assegnazione temporanea al rilascio di nulla osta dell'A.O. Cannizzaro di Catania.
- TRASMETTERE copia del presente atto all'A.O. Cannizzaro di Catania.
- DARE ATTO che tutti gli atti sono custoditi presso la Direzione Amministrazione del Personale.

